

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Appello di Palermo - Seconda sezione civile

La Corte, composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Giuseppe Lupo Presidente

dr. Rita Paola Terramagra Consigliere

dr. virginia Marletta Consigliere

dei quali il secondo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1325/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, per la quale è stata disposta la trattazione scritta, vertente

TRA

NO.CA., nato (...) (CF. (...)) rappresentato e difeso dall'Avv. Ma.Po. e dall'Avv. Ro.Cu., elettivamente domiciliato in Palermo, via (...)

APPELANTE

E

CONDOMINIO DI VIA (...) 11/B (CF. (...)), in persona del suo amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Le.Gu., elettivamente domiciliato in Palermo, via (...)

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19 giugno 2013, No.Ca. impugnava la delibera adottata il 3 gennaio 2013 dall'assemblea del Condominio di via (...) n. 11/B, con cui erano state approvate le tabelle

millesimali predisposte dal geometra Lo., sostitutive delle precedenti elaborate dall'Arch. Gi.An. e annullate dal Tribunale di Palermo, con sentenza del 26 luglio 2011.

Il ricorrente sosteneva che le tabelle erano contrarie al principio di proporzionalità, in quanto al locale scantinato di sua proprietà esclusiva erano stati applicati dei coefficienti di riduzione illegittimi e più elevati di quelli attribuiti al locale contiguo di proprietà condominiale, benché meglio esposto e più luminoso.

Costituitosi, il Condominio contestava la fondatezza dell'impugnazione, chiedendone il rigetto.

Istruita la causa mediante indagini tecniche per la redazione di nuove tabelle millesimali, il Tribunale, con sentenza del 13 dicembre 2017, rigettava l'impugnazione e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Con ricorso depositato il 12 giugno 2018, Ca.No. ha interposto gravame, chiedendo la riforma della sentenza.

Il Condominio si è costituito, eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone nel merito il rigetto.

Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta, depositate in via telematica, la causa è stata posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per priorità logica, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal Condominio sul presupposto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sarebbe avvenuta dopo la scadenza del termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, previsto dall'art. 327 c.p.c..

Ravvisa, inoltre, un vizio procedurale per avere il No. proposto impugnazione mediante ricorso, anziché con citazione, come richiesto dall'art. 342 c.p.c. L'eccezione è fondata.

Nella giurisprudenza della Suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui "l'appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea di condominio (nonostante il primo giudizio fosse stato introdotto con ricorso), ai sensi dell'art. 1137 c.c., va proposto, in assenza di specifiche previsioni di legge, mediante citazione in conformità alla regola generale di cui all'art. 342 cod. proc. civ., sicché la tempestività del gravame va verificata in base alla data di notifica dell'atto e non a quella di deposito dello stesso nella cancelleria del giudice

"ad quem" (Cass. n. 8839/2017; Cass. 6.11.2014, n. 23692; Cass. 21.3.2011, n. 6412; Cass. 8.04.2009, n. 8536)).

Questo principio è stato ribadito dalla successiva sentenza n. 30044/2017, la quale ha anche specificato che "...l'avverso orientamento, invocato dal ricorrente nella sua memoria, secondo cui, in tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari del condominio, poteva essere introdotto con ricorso anche il giudizio di appello, dovendosi, in questo caso, intendere assicurato il rispetto del termine di gravame già dal deposito del ricorso in cancelleria, a prescindere dalla sua successiva notificazione (come sostenuto da Cass. 26.7.2013, n. 18117 e da Cass. 3.9.2014, n. 18573), deve intendersi superato a seguito di Cass. Sez. U. 10.2.2014, n. 2907, la quale ha ritenuto di portata generale il principio per cui un appello erroneamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione, appunto, che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, mentre la deroga, nel senso di un'assoluta equipollenza o indifferenza delle forme, delineata da Cass. Sez. U., 14.4.2011, n. 8491, trovava giustificazione soltanto per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale, stante la formulazione dell'art. 1137 cod. civ., ante riforma del 2012".

Nel caso in esame, la sentenza, non notificata, è stata pubblicata il 13 dicembre 2017, come emerge dall'annotazione della cancelleria del giudice a quo sul fascicolo telematico.

Il ricorso in appello è stato depositato il 12 giugno 2018, cioè entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, ma è stato notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il 2 luglio 2018, a mani del portiere del Condominio.

Poiché il termine per proporre l'impugnazione della sentenza scadeva il 13 giugno 2018, la notifica dell'appello, eseguita solo il 2 luglio 2018, è manifestamente tardiva e determina l'inammissibilità del gravame, correttamente sollevato dal Condominio.

Stante la perdurante soccombenza del No., anche le spese del presente grado vanno poste a suo carico e si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, oltre rimborso spese generali, cpa e iva come per legge. Poiché l'appello è stato dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo; lette le note conclusive depositate per via telematica dalle parti, così provvede: dichiara inammissibile l'appello proposto da No.Ca. contro il Condominio di Via (...) n. 11/B - Palermo, con ricorso depositato il 12 giugno 2018 e notificato il 2 luglio 2018 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 13 dicembre 2017.

Condanna No.Ca. al pagamento in favore del Condominio di Via (...) n. 11/B - Palermo delle spese relative al presente grado di giudizio liquidate nella complessiva misura di Euro 7.200,00 oltre rimborso spese generali, CPA, e IVA.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Palermo il 26 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2021.